

Ufficio Attuazione Servizio
Sanitario Nazionale

1000/IA/ 5104

Norme e procedure per la
applicazione dell'Accordo
di reciprocità tra l'Ita-
lia e l'Australia in mate-
ria di assistenza sanitaria
ratificato con legge 7 giu-
gno 1988.

- AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE
REGIONALI LORO SEDI
- AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE
PROVINCIALI DI TRENTO E BOLZANO
LORO SEDI
- AI COMMISSARI DEL GOVERNO
PRESSO LE REGIONI LORO SEDI
- AGLI ASSESSORI REGIONALI
ALLA SANITA' LORO SEDI
- AGLI ASSESSORI PROVINCIALI ALLA
SANITA' DI TRENTO E BOLZANO
LORO SEDI
- AGLI UFFICI REGIONALI DI
COORDINAMENTO ASSISTENZA
SANITARIA ALL'ESTERO LORO SEDI
- AGLI UFFICI PROVINCIALI DI
COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA
ALL'ESTERO DI TRENTO E BOLZANO
LORO SEDI
- AGLI UFFICI PROVINCIALI DI
COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA
ALL'ESTERO DELLE PROVINCE VENETE
LORO SEDI
- e, p.c. - AL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Via Flavia, 6 R O M A
- AL MINISTERO AFFARI ESTERI
P.le della Farnesina, 11
R O M A
- AL MINISTERO DEGLI INTERNI
Palazzo Viminale R O M A
- AL MINISTERO DEL TESORO
Via XX Settembre, 97 R O M A
- ALL'INAIL - Direzione Generale
Via IV Novembre, 144 R O M A
- ALL'INPS - Direzione Generale
Ufficio Rapporti Internazionali
Via della Frezza, 7 R O M A

Con legge 7 giugno 1988 è stato ratificato l'Accordo di reciprocità tra l'Italia e l'Australia in materia di assistenza sanitaria firmato a Roma il 9 gennaio 1986.

In data 25 agosto 1988 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsti ai fini dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso che, pertanto, ha piena efficacia a decorrere dal 1° settembre 1988 in uno alla relativa intesa amministrativa.

Si forniscono con la presente i necessari chiarimenti per la pratica attuazione della normativa convenzionale.

Gli Assessorati Regionali e Provinciali della Sanità avranno cura di portare tempestivamente a conoscenza delle singole Unità Sanitarie Locali il contenuto della presente.

1) FONTI

- Legge 7 giugno 1988 n. 266 "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di reciprocità tra l'Italia e l'Australia in materia di Assistenza Sanitaria firmato a Roma il 9 gennaio 1986" (G.U. n. 147 del 24/6/88)
- Intesa Amministrativa per l'Applicazione dell'Accordo firmata a Canberra il 16 luglio 1988 (G.U. n. 221 del 20 settembre 1988).

2) DECORRENZA

Come precisato all'art. 3 dell'Accordo questi entra in vigore il primo giorno del mese successivo al mese in cui sono stati scambiati gli strumenti di ratifica, quindi dal 1° settembre 1988.

3) CAMPO DI APPLICAZIONE PERSONALE

L'Accordo è di estrema semplicità concettuale e pratica. Sono beneficiari della normativa tutti i cittadini dei due Paesi che abbiano diritto all'assistenza sanitaria in base alle rispettive legislazioni sanitarie nazionali (art. 1, punti d) ed e).

Per l'Italia la normativa è applicabile ai cittadini, indipendentemente dalla loro qualifica di lavoratori o meno, purchè iscritti al Servizio Sanitario (art. 1, punto d, lettera jj).

L'Australia concede l'applicazione della normativa anche agli

stranieri purchè abbiano ottenuto il permesso di soggiorno a tempo indeterminato in Australia (art.1, lettera d, punto j).

4) SITUAZIONI PROTETTE

Si riducono praticamente ad una sola ipotesi, indicata all'articolo 2 e che può essere identificata nella già nota fattispecie del: "TEMPORANEO SOGGIORNO".

Il termine "Temporaneo Soggiorno" non è espressamente usato nel testo convenzionale, ma è chiaramente rilevabile dall'articolo 2, lettera j e jj che stabilisce quali beneficiari (campo di applicazione personale) "...una persona, cittadina di una Parte contraente, che entra nel territorio dell'altra Parte per soggiornarvi per un periodo non superiore a sei mesi...".

A chiarimento di ogni possibile dubbio si precisa che il termine "soggiorno" deve essere inteso nella sua accezione più ampia.

Non occorre precisare i motivi che determinano il soggiorno, nè questi va identificato o limitato al concetto di "turismo".

Poichè sono ininfluenti le ragioni per cui si richiede l'ingresso nel territorio esse possono ben coincidere con questioni di lavoro.

Il che comporta che la normativa è applicabile in caso di "distacco di lavoratore" purchè entro i limiti temporali già richiamati.

La Convenzione, in questa ultima specifica fattispecie, sostituisce quindi il D.P.R. 618/80 rimanendo però valido come integrazione del testo convenzionale o nelle ipotesi di inapplicabilità del medesimo.

Pertanto al lavoratore distaccato in Australia (si ripete per meno di 6 mesi) non dovrà essere rilasciato l'attestato ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 618/80, ma il modello denominato I/AUS n. 1.

La Legge Sanitaria Australiana consente agli stranieri, una volta superata la ricordata limitazione temporale dei sei mesi del permesso di soggiorno, di accedere al Servizio alle stesse condizioni dei cittadini australiani residenti. Da cui la necessità dell'Accordo per permanenze minori.

In deroga a quanto sopra e quindi senza la limitazione ricordata si richiama l'attenzione degli operatori del settore sul

punto 1, lettera b) dell'art. 2 dell'Accordo, che ipotizza una altra applicazione della normativa in una particolare situazione che più facilmente può assimilarsi a quella del "distacco".

E' la possibilità di applicare la normativa nel caso di:
"Capi o membri del personale di una rappresentanza diplomatica o Consolare istituita da una Parte contraente (sul territorio dell'altra Parte) oppure ai membri della famiglia di tali persone purchè con essi conviventi.

Anche questo specifico aspetto dell'Accordo discende dal fatto che sino ad oggi la Legge australiana espressamente vietava la copertura assistenziale per tali soggetti.

Le fattispecie compendiate nell'art. 2 differiscono fra loro come si preciserà meglio al punto 5).

5) PRESTAZIONI DOVUTE

Proseguendo nella disamina del testo si fa rilevare che, per principio generale, le cure concedibili sono quelle definite "cl clinicamente necessarie per la diagnosi, il trattamento e la cura" (art. 4 punto 1) ivi comprese le protesi (art. 4 punto 2).

Ma nel caso di cui al punto 1 dell'art. 2, identificabile come detto nell'ipotesi del "temporaneo soggiorno", tale assistenza necessita di un ulteriore requisito ossia l'urgenza.

Il concetto non è nuovo, ma è quello già contenuto nei testi convenzionali CEE ed extra CEE ove pure nel "temporaneo soggiorno" le prestazioni erogabili sono quelle aventi carattere di urgenza. La limitazione è attenuata nell'ipotesi del "distacco" del personale diplomatico o consolare per evidenti ragioni di protrarsi della permanenza su territorio.

Si richiama ancora l'attenzione degli operatori sulla precisazione contenuta nell'art. 4 punto 3 che consente il mantenimento della copertura assistenziale se l'evento malattia, insorto entro i sei mesi dell'ingresso nell'altro Stato, dovesse protrarsi oltre tale termine (ossia oltre l'autorizzazione di soggiorno) e fino alla guarigione.

E' superfluo ricordare che sulla "necessità" o sulla "urgenza" dell'atto medico ed ai sensi delle proprie leggi sanitarie, decide il Paese che materialmente eroga le prestazioni.

6) PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Si ritiene utile riassumere le procedure necessarie, del resto

chiaramente precisate nell'Intesa Amministrativa, per ottenere le prestazioni distinguendo a seconda si tratti di cittadino italiano in Australia o di cittadino australiano (o equiparato) in Italia.

CITTADINO ITALIANO (Intesa Amministrativa, punto 4)

Dovrà esibire alla struttura sanitaria competente australiana:

- il passaporto contenente il visto di ingresso utile a stabilire la limitazione temporale della permanenza (meno di sei mesi) (art. 4, punto a); infatti sul visto di ingresso in Australia è chiaramente indicato il periodo di soggiorno autorizzato;
- un attestato rilasciato dalla U.S.L. di provenienza certificante l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale Italiano.
In mancanza è accettata una autocertificazione (art. 4, punto b).

Espletate tali formalità al cittadino italiano verrà consegnata una tessera (Medicare card) valida per lo stesso periodo di permanenza autorizzata in Australia.

La medicare card è personale ed emessa per ogni singolo componente della famiglia del richiedente.

CITTADINO AUSTRALIANO o equiparato (punto 5)

Dovrà esibire alla U.S.L. ove si richiedono le cure mediche:

- un passaporto se cittadino australiano ovvero oltre al passaporto un certificato di residenza, che attesti l'autorizzazione a risiedere a tempo indeterminato in Australia se straniero;
- in mancanza di visto di ingresso in Italia (non previsto dalle nostre Autorità) sarà necessaria una autocertificazione che attesti che la persona intende rimanere in Italia per un periodo non superiore a sei mesi dall'ingresso, data che dovrà essere chiaramente precisata;
- una tessera detta "medicare card" comprovante la propria iscrizione alla Health Insurance Commission in Australia o, in mancanza, una autocertificazione di avere diritto alle prestazioni del Medicare in Australia.

Espletate le formalità le UU.SS.LL. avranno cura di consegnare al beneficiario australiano un "carnet della salute" valido per lo stesso periodo dichiarato di permanenza.

Variazioni alle procedure di cui sopra sono previste per il personale diplomatico e consolare (e familiari a carico) dei due Paesi (art. 4, punto b, lettera j e jj per l'Italia e art. 5, punti j e jj per l'Australia), ma trattandosi di casi sporadici e di variazioni minime e di procedure generalmente trattate a livello Mini-

stero degli Affari Esteri si ritiene di soprassedere alla specifica trattazione di tale aspetto convenzionale.

7) PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

I cittadini dei due Paesi avranno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei cittadini del Paese che concede le prestazioni (art. 3 dell'Accordo di Reciprocità). I beneficiari australiani, pertanto, saranno tenuti alla partecipazione alle spese previsti come per i cittadini italiani (tickets per medicinali, analisi, esami laboratorio e specialistici etc.).

8) ADEMPIMENTI CONTABILI ED AMMINISTRATIVI

Le procedure per la concessione delle prestazioni e la loro quantificazione sono identiche a quelle già in atto per gli stranieri provenienti da Paesi convenzionati (vedi circ. 1000/III/8442 del 28/6/1985).

Si raccomanda quindi di aprire una cartella personale per ogni singolo assistito ove dovranno essere conservati non solo le pezze giustificative delle prestazioni erogate, ma anche tutti gli originali o copie fotostatiche di atti e documenti validi ad identificare i beneficiari stessi, la residenza in Australia, etc. ad evitare così possibili contestazioni.

Le UU.SS.LL. sono tenute a predisporre i relativi conti da inviare, con cadenze semestrali e tramite Assessorati Regionali, al Ministero della Sanità - U.A.S.S.N. - Viale dell'Industria n. 20 - 00144 ROMA, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Si è convenuti, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo, sull'opportunità di notificare alla Parte interessata i periodi di ricovero ospedaliero.

Le UU.SS.LL. sono invitate quindi ad evidenziare le degenze da segnalare al Ministero della Sanità per l'inoltro.

9) MODULISTICA

Sono in corso di perfezionamento a livello di Organismi competenti, i formulari da utilizzare che, stante la semplicità dell'Accordo, saranno ridotti al minimo.

10) AUTORITA', ORGANISMI E ISTITUZIONI

Ai sensi dell'Accordo e dell'Intesa Amministrativa sono:

AUTORITA' COMPETENTI

per l'Italia Il Ministro della Sanità
per l'Australia Il Segretario del Dipartimento della Sa
nità oppure un rappresentante autorizza
to di detto Segretario

ORGANISMO DI COLLEGAMENTO

per l'Italia Il Ministero della Sanità
per l'Australia Il Dipartimento dei Servizi Sociali e
della Sanità a Camberra
(The Department of Community Services
and Health of Camberra)

ISTITUZIONI COMPETENTI

per l'Italia L'Unità Sanitaria Locale competente per
territorio
per l'Australia Health Insurance Commission

oooooooooooo

Come preannunciato al punto 9) della presente lette
ra è in corso di perfezionamento la modulistica.

Poichè, però, l'Accordo è già in vigore e sono stati se
gnalati casi di cittadini di entrambi i Paesi che hanno richie
sto sia le prestazioni sanitarie che il rilascio della modulist
ca, si autorizza, con la presente, la concessione delle presta
zioni assistenziali d'urgenza ai beneficiari australiani, tenuto
conto di quanto precedentemente esposto.

In mancanza dei previsti attestati del diritto sono vali
de sia le tessere Medicare sia le dichiarazioni sostitutive.

Ai nostri connazionali che si dovessero recare in Austr
lia potrà essere spiegata a voce la procedura da seguire.

In attesa del formulario di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale Italiano saranno accettate le autocertificazioni ai sensi dell'Accordo o anche una dichiarazione di appartenenza alla U.S.L. rilasciata dalla U.S.L. stessa.

Si fa riserva di seguito non appena possibile.

IL MINISTRO

AL/ld